

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3242

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

—

Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare
Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate

Presentato il 24 ottobre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 11 aprile 1967, n. 232, ha fissato in lire 50 milioni il contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali » in Turate, che provvede all'assistenza di veterani indigenti.

Tale sovvenzione, a seguito del diminuito potere d'acquisto della moneta e delle intervenute variazioni in aumento delle retribuzioni al personale, è ora insufficiente ad assicurare la funzionalità dell'istituto, le cui finalità sono di tale rilievo che hanno consentito di preservarlo dal trasferimento di competenza alle regioni, originariamente previsto per l'istituto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Di conseguenza si ravvisa la necessità di ag-

giornare la misura dei contributi annui alla Casa.

A tal fine è inteso l'unito disegno di legge che eleva a lire 150 milioni il contributo in argomento a decorrere dall'anno finanziario 1985. Il provvedimento sostanzialmente riproduce, con i necessari aggiornamenti, un analogo disegno di legge decaduto per fine legislatura (Atto Camera n. 1222).

Per la copertura del relativo onere, pari a lire 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 1802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato, previsto dalla legge 11 aprile 1967, n. 232, a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1985, da lire 50 milioni a lire 150 milioni.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 1802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.